

**DIREZIONE RIGENERAZIONE URBANA
AREA SERVIZI GENERALI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 12/06/2025**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione di modifiche al Regolamento della Commissione per il Paesaggio vigente riguardanti integrazioni e aggiornamenti degli articoli 2 "Criteri di selezione dei componenti della Commissione per il Paesaggio", 3 "Composizione e nomina della Commissione per il Paesaggio", 4 "Incompatibilità, privacy e modalità di astensione dalla valutazione dei progetti in caso di conflitto di interessi", 5 "Durata della Commissione" e 8 "Attività della Commissione per il Paesaggio" - Approvazione dello schema di convenzione tra la Città Metropolitana di Milano e il Comune di Milano in materia di esercizio delle funzioni in materia di paesaggio[...] - Indirizzi in merito alla nomina della Commissione per il Paesaggio.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO HA RIFLESSI CONTABILI

Seduta pubblica del 12/06/2025 – seconda convocazione

CONSIGLIERI IN CARICA

SALA GIUSEPPE	Sindaco	NAHUM DANIELE	Consigliere
BUSCEMI ELENA	Presidente	NIGRIS ELISABETTA	"
ALBIANI MICHELE	Consigliere	ORSO MAURO	"
ARIENTA ALICE	"	OSCOLATI ROBERTA	"
BERNARDO LUCA	"	PACENTE CARMINE	"
BOTTELLI FEDERICO	"	PADALINO MARIANGELA	"
CAGNOLATI MARCO	"	PALMERI MANFREDI	"
CECCARELLI BRUNO	"	PANTALEO ROSARIO	"
CELESTINO PIETRO	"	PASTORELLA GIULIA	"
COMAZZI GIANLUCA	"	PEDRONI VALERIO	"
COSTAMAGNA LUCA	"	PETRACCA PAOLO	"
CUCCHIARA FRANCESCA	"	PISCINA SAMUELE	"
D'AMICO SIMONETTA	"	PONTONE MARZIA	"
DE CHIRICO ALESSANDRO	"	RADICE GIANMARIA	"
DE MARCHI DIANA	"	ROCCA ANNAROSA	"
FEDRIGHINI ENRICO	"	ROCCA FRANCESCO	"
FUMAGALLI MARCO	"	ROMANO MONICA	"
GIOVANATI DEBORAH	"	SARDONE SILVIA	"
GIUNGI ALESSANDRO	"	TOSONI NATASCIA	"
GORINI TOMMASO	"	TRUPPO RICCARCO	"
MARCORA ENRICO	"	TURCO ANGELO	"
MARDEGAN MICHELE	"	UGUCCIONI BEATRICE	"
MARRAPODI PIETRO	"	VASILE ANGELICA	"
MAZZEI MARCO	"	VERRI ALESSANDRO	"
MONGUZZI CARLO	"		

SCAVUZZO ANNA	Vicesindaca	A	TANCREDI GIANCARLO	Assessore	P
BERTOLE' LAMBERTO	Assessore	A	CAPPELLO ALESSIA	Assessora	P
BOTTERO FABIO	Assessore	A	CENSI ARIANNA MARIA	Assessora	A
CONTE EMMANUEL	Assessore	A	GRANDI ELENA EVA MARIA	Assessora	A
GRANELLI MARCO PIETRO	Assessore	A	RIVA MARTINA	Assessora	A
SACCHI TOMMASO	Assessore	A	ROMANI GAIA	Assessora	A

Fatto eseguire l'appello nominale dalla Presidenza, La Presidente Elena Buscemi che assume la presidenza, accerta che risultano assenti all'appello il Sindaco Sala e i Consiglieri Albiani, Bernardo, Cagnolati, Ceccarelli, Comazzi, Cucchiara, De Marchi, Fumagalli, Marrapodi, Orso, Pacente, Palmeri, Pastorella, Pedroni, Petracca,

Radice, Romano, Sardone.

Partecipano all'adunanza il Segretario Generale Antonio Sebastiano Purcaro e il Vice Segretario Generale Mario Almasio.

La Presidente accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta alle ore 16:30.

Iscrizione o.d.g.: n. 622 / 2025

La Presidente Buscemi invita il Consiglio a procedere alla trattazione dell'argomento in oggetto, di cui alla proposta di deliberazione che si allega e già notificata ai Consiglieri comunali.

Partecipano il Segretario Generale Antonio Purcaro ed il Vice Segretario Generale Mario Almasio.

Udita la relazione dell'assessore Tancredi.

Intervengono i consiglieri Monguzzi, Giungi, Gorini, Fedrighini, Ceccarelli, Padalino, Palmeri.

Alla proposta deliberativa sono stati presentati n. 17 emendamenti.

OMISSIS

La Presidente Buscemi pone in trattazione l'emendamento n. 5, conservato agli atti, sul quale è stato reso il parere tecnico favorevole da parte degli Uffici.

Il consigliere Giungi lo illustra.

L'Assessore Tancredi chiede modifica.

Intervengono i consiglieri Palmeri e De Chirico.

Il consigliere Giungi accetta la modifica.

La Presidente Buscemi pone in votazione l'emendamento n.5 nel testo risultante dalla modifica apportata.

Partecipano il Segretario Generale Antonio Purcaro ed il Vice Segretario Generale Mario Almasio.

(Risultano presenti in Aula i seguenti Consiglieri in numero di 28:

Albiani, Arienta, Bottelli, Buscemi, Ceccarelli, Celestino, Cucchiara, D'Amico, De Chirico, Fedrighini, Giungi, Gorini, Mardegan, Mazzei, Monguzzi, Nigris, Osculati, Pacente, Padalino, Palmeri, Pantaleo, Pedroni, Pontone, Rocca, Tosoni, Truppo, Uguccioni, Vasile.

Risultano assenti il Sindaco Giuseppe Sala e i seguenti Consiglieri in numero di 20:

Bernardo, Cagnolati, Comazzi, Costamagna, De Marchi, Fumagalli, Giovanati, Marcora, Marrapodi, Nahum, Orso, Pastorella, Petracca, Piscina, Racca, Radice, Romano, Sardone, Turco, Verri.

Sono altresì presenti gli assessori Scavuzzo, Tancredi).

Al riscontro dei voti (scrutatori i consiglieri Nigris, Mazzei, De Chirico), risulta approvato all'unanimità.

OMISSIS

La Presidente Buscemi pone in trattazione l'emendamento n. 12, conservato agli atti, sul quale è stato reso il parere tecnico parzialmente favorevole da parte degli Uffici.

Il consigliere Celestino lo illustra.

L'Assessore Tancredi esprime parere parzialmente favorevole e chiede ulteriore modifica.

Intervengono i consiglieri Cagnolati, Ceccarelli, Celestino.

L'Assessore Tancredi replica.

Il consigliere Celestino non accetta la modifica sul secondo punto dell'emendamento, proposta dall'assessore Tancredi.

La Presidente Buscemi pone in votazione l'emendamento n. 12 nel testo risultante dalla eliminazione del primo punto, in quanto illegittimo.

Partecipano il Segretario Generale Antonio Purcaro ed il Vice Segretario Generale Mario Almasio.

(Risultano presenti in Aula i seguenti Consiglieri in numero di 27:

Albiani, Arienta, Bottelli, Buscemi, Cagnolati, Ceccarelli, Celestino, Cucchiara, D'Amico, De Chirico, Fedrighini, Giungi, Gorini, Mardegan, Mazzei, Nigris, Osculati, Pacente, Padalino, Palmeri, Pantaleo, Pedroni, Pontone, Rocca, Tosoni, Uguccione, , Verri.

Risultano assenti il Sindaco Giuseppe Sala e i seguenti Consiglieri in numero di 21:

Bernardo, Comazzi, Costamagna, De Marchi, Fumagalli, Giovanati, Marcora, Marrapodi, Monguzzi, Nahum, Orso, Pastorella, Petracca, Piscina, Racca, Radice, Romano, Sardone, Truppo, Turco, Vasile.

Sono altresì presenti gli assessori Scavuzzo, Tancredi).

Al riscontro dei voti (scrutatori i consiglieri Nigris, Mazzei, De Chirico), la votazione dà il seguente esito:

Presenti	n.27	
Astenuti	n.3	(Cucchiara, Mazzei, Pantaleo)
Votanti	n.24	
Voti favorevoli	n.24	
Voti contrari	n.00	

La Presidente Buscemi ne fa la proclamazione.

OMISSIS

Sono stati presentati n. 17 emendamenti, di cui 1 ritirato, 4 inammissibili, 5 illegittimi, 5 respinti, 2 approvati modificati.

La Presidente Buscemi pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto, nel testo risultante dagli emendamenti approvati.

Partecipano il Segretario Generale Antonio Purcaro e il Vice Segretario Generale Mario Almasio.

(Risultano presenti in Aula i seguenti Consiglieri in numero di 27:

Albiani, Arienta, Bottelli, Buscemi, Cagnolati, Ceccarelli, Celestino, Cucchiara, D'Amico, De Chirico, Fedrighini, Giungi, Gorini, Mardegan, Mazzei, Monguzzi, Nigris, Osculati, Pacente, Padalino, Palmeri, Pantaleo, Pedroni, Pontone, Rocca, Tosoni, Uguccione.

Risultano assenti il Sindaco Sala ed i seguenti Consiglieri in numero di 21:

Bernardo, Comazzi, Costamagna, De Marchi, Fumagalli, Giovanati, Marcora, Marrapodi, Nahum, Orso, Pastorella, Petracca, Piscina, Racca, Radice, Romano, Sardone, Truppo, Turco, Vasile, Verri.

Sono altresì presenti gli assessori Scavuzzo, Tancredi).

Al riscontro dei voti (scrutatori i consiglieri Nigris, Mazzei, De Chirico), la votazione dà il seguente esito:

Presenti	n. 27	
Astenuti	n. 01	(Giungi)
Consiglieri che pur essendo presenti non hanno partecipato alla votazione e che quindi	n. 07	(Cagnolati, Celestino, De Chirico, Mardegan, Padalino, Palmeri, Rocca)

ai sensi degli artt. 44 e 65 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio comunale sono da considerare astenuti

Votanti	n. 19	
Voti favorevoli	n. 17	
Voti contrari	n. 02	(Fedrighini, Monguzzi)

La Presidente Buscemi ne fa la proclamazione.

Si dà atto che il resoconto integrale della discussione, che riporta, altresì, gli interventi dei singoli Consiglieri che hanno partecipato al dibattito, è contenuto nella registrazione audio/video della/e seduta/e di Consiglio comunale, che rappresenta il verbale della seduta consiliare, che sarà pubblicato e conservato nelle forme previste dall'art. 70 comma 2 del vigente Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio comunale.

Si dà atto, inoltre, che tutta la documentazione afferente al presente provvedimento è conservata agli atti d'ufficio.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Proposta di delibera N° 622 / 2025

OGGETTO: Approvazione di modifiche al Regolamento della Commissione per il Paesaggio vigente riguardanti integrazioni e aggiornamenti degli articoli 2 "Criteri di selezione dei componenti della Commissione per il Paesaggio", 3 "Composizione e nomina della Commissione per il Paesaggio", 4 "Incompatibilità, privacy e modalità di astensione dalla valutazione dei progetti in caso di conflitto di interessi", 5 "Durata della Commissione" e 8 "Attività della Commissione per il Paesaggio" - Approvazione dello schema di convenzione tra la Città Metropolitana di Milano e il Comune di Milano in materia di esercizio delle funzioni in materia di paesaggio[...] - Indirizzi in merito alla nomina della Commissione per il Paesaggio.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO HA RIFLESSI CONTABILI

SU PROPOSTA DI

**Il Direttore di AREA SERVIZI
GENERALI**

Firmato digitalmente da Dora
Lanzetta

**Il Direttore di DIREZIONE
SPECIALISTICA ATTUAZIONE
DIRETTA PGT E SUE**

Firmato digitalmente da
Massimiliano Lippi

**Il Direttore di DIREZIONE
RIGENERAZIONE URBANA**

Firmato digitalmente da Paolo
Guido Riganti

**L'Assessore alla Rigenerazione
Urbana**

Firmato digitalmente da Giancarlo
Tancredi

TESTO EMENDATO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Direzione Rigenerazione Urbana
Area Servizi Generali

Numero proposta: 622 / 2025

OGGETTO: Approvazione di modifiche al Regolamento della Commissione per il Paesaggio vigente riguardanti integrazioni e aggiornamenti degli articoli 2 "Criteri di selezione dei componenti della Commissione per il Paesaggio", 3 "Composizione e nomina della Commissione per il Paesaggio", 4 "Incompatibilità, privacy e modalità di astensione dalla valutazione dei progetti in caso di conflitto di interessi", 5 "Durata della Commissione" e 8 "Attività della Commissione per il Paesaggio" - Approvazione dello schema di convenzione tra la Città Metropolitana di Milano e il Comune di Milano in materia di esercizio delle funzioni in materia di paesaggio[...] - Indirizzi in merito alla nomina della Commissione per il Paesaggio.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO HA RIFLESSI CONTABILI

Premesso che

- attualmente è vigente il Regolamento della Commissione per il Paesaggio del Comune di Milano, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 73 del 7 ottobre 2024;
- Il presente Regolamento disciplina la composizione, i criteri di selezione, la nomina, la durata e il funzionamento della Commissione Comunale per il Paesaggio del comune di Milano, ai sensi dell'art. 81 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., in attuazione dei "*Criteri per la nomina dei componenti delle Commissioni per il Paesaggio e per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 146, comma 6, del D. Lgs. n. 42/2004)*" approvati con D.G.R. n. XI/4348 del 22 febbraio 2021;

Premesso inoltre che

- si è venuti a conoscenza dell'Ordinanza n. 4560/24 del 21 febbraio 2025 dell'Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP), dalla quale è emerso che ci sono stati diversi documentati tentativi di turbativa della procedura di nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio 2024-2028;
- In particolare, si è evidenziata la mancanza di adeguata trasparenza nella scelta dei nominativi forniti dai soggetti individuati dal Regolamento vigente all'Amministrazione comunale ai fini della candidatura come Commissari;
- Il clima che si è venuto a creare a seguito delle notizie mediatiche successive alla pubblicazione di suddetto decreto ha creato oggettive difficoltà operative rispetto al sereno operare della Commissione per il Paesaggio in carica;
- Quattro componenti della Commissione per il Paesaggio in carica hanno difatti inviato al Sindaco in data 29 aprile 2025 una comunicazione rassegnando le proprie dimissioni;

Ritenuto opportuno:

- di voler integrare il Regolamento della Commissione per il Paesaggio vigente con le seguenti modifiche:
 - prevedere di rivolgere l'avviso pubblico per la selezione dei componenti della Commissione per il Paesaggio a tutti i soggetti che soddisfino i requisiti di cui alla delibera di giunta regionale 22 febbraio 2021 n. XI/4348 Allegato A punto 2 e riportati ai commi 3 e 4 e 4 bis dell'art. 2 in via diretta e non più tramite Ordini professionali, Collegi, Associazioni Professionali, Università, Sovrintendenze e Associazioni (art. 2 comma 2);
 - prevedere che i candidati debbano aver maturato una qualificata esperienza, almeno decennale (e non triennale) se laureati ed almeno dodicennale (e non quinquennale) se diplomati, nell'ambito della libera professione, della carriera universitaria o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie indicate dalla dgr regionale e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite al Comune (art. 2 comma 3);
 - precisare quanto riportato nella dgr n. XI/4348 del 22 febbraio 2021 relativamente a: *"I componenti della Commissione per il Paesaggio potranno essere scelti anche tra i funzionari dipendenti dell'Ente, purché in possesso dei requisiti sopra formulati"* e a: *"Il Presidente della Commissione per il Paesaggio dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione e aver maturato una qualificata esperienza, almeno decennale (e non più triennale), come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici"* (art. 2 comma 4);
 - ridurre il numero totale dei commissari a 11, per rendere più efficace la composizione del parere dei Commissari e limitare il ricorso alle sottocommissioni riducendone il numero (art. 3 comma 1), nonché - di conseguenza - adattare il rispetto dell'alternanza di genere per un minimo di 5 candidati per il genere di minor rappresentanza (art. 2 comma 5);
 - prevedere che tutti i componenti della Commissione per il Paesaggio si impegnino a non svolgere attività di libera professione nel territorio comunale per tutta la durata dello svolgimento delle funzioni della Commissione stessa e che i Commissari nominati non potranno ricoprire incarichi professionali, per i successivi 18 mesi dalla cessazione della carica, per committenti che abbiano presentato istanze esaminati dalla Commissione di cui sono stati membri (art. 4 comma 2);
 - ridurre il numero di anni in carica della Commissione per il Paesaggio a 3 e prevedere la possibilità che i Commissari possano essere nominati al massimo per due incarichi consecutivi (art. 5 comma 1);

Ritenuto pertanto:

- Di dover aggiornare il vigente Regolamento della Commissione per il Paesaggio, previsto dall'art. 81 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. relativo a:
 - articolo 2 *"Criteri di selezione dei componenti della Commissione per il Paesaggio"*;
 - articolo 3 *"Composizione e nomina della Commissione per il Paesaggio"*;
 - articolo 4 *"Incompatibilità, privacy e modalità di astensione dalla valutazione dei progetti in caso di conflitto di interessi"*;
 - articolo 5 *"Durata della Commissione per il Paesaggio"*;
 - articolo 8 *"Attività della Commissione per il Paesaggio"*;

Considerato che

- al fine di adeguare l'attuale Regolamento della Commissione per il Paesaggio alle esigenze richiamate alle premesse precedenti, risulta pertanto urgente e necessaria la redazione degli aggiornamenti e delle modifiche sopra descritte;

Valutato che

dalle premesse sopra indicate risulta necessario ed urgente che le modifiche sopra espresse diventino quanto prima efficaci, al fine di consentire l'avvio della procedura di nomina di una Commissione per il Paesaggio che rispetti le nuove modalità di selezione e composizione, in grado di garantire sia una maggiore trasparenza sia una maggiore compatibilità con la normativa vigente sul conflitto di interessi;

nelle more dell'individuazione della Commissione per il Paesaggio in coerenza con le modifiche regolamentari proposte, si rende necessario disciplinare in forma associata le funzioni attribuite alla suddetta Commissione, come previsto dalle norme di seguito riportate:

Art. 81, comma 2, L.R. n. 12/2005, *"Istituzione delle commissioni per il paesaggio."*

"2. Gli enti locali possono istituire e disciplinare la commissione di cui al comma 1 in forma consorziata o associata, anche in relazione alle specificità paesaggistiche territoriali individuate nei PTCP, nei PTC dei parchi o nei piani territoriali regionali d'area."

Art. 3, comma 7, dell'Allegato A della DGR 11/4348/2021 *"Si segnala la possibilità, in base alle disposizioni del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di stipulare convenzioni tra Comuni, Unione dei Comuni o tra Comuni ed altri Enti sovracomunali (Comunità Montane, Enti gestori dei Parchi, Province), per la costituzione delle Commissioni per il paesaggio: tali convenzioni dovranno chiaramente indicare i rapporti tra i diversi Enti anche relativamente alle competenze attribuite, alla composizione, nomina e durata della Commissione stessa"*.

Visto

- l'allegato 1 *"Relazione istruttoria"* che meglio illustra e motiva le ragioni delle modifiche regolamentari sopra descritte;
- L'allegato 2 *"Modifiche al Regolamento della Commissione per il Paesaggio vigente"* che si allega alla presente quale sua parte integrante e sostanziale;

L'allegato 3 Schema di *"Convenzione tra la Città Metropolitana di Milano e il Comune di Milano in materia di esercizio delle funzioni in materia di paesaggio e per il funzionamento della Commissione per il Paesaggio"*;

Atteso che

il suddetto schema di convenzione (Allegato 3) prevede la costituzione di un Ufficio Unico, che assume la denominazione di *"Ufficio unico associato tra la Città Metropolitana di Milano ed il Comune di Milano per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia paesaggistica"* e che la retribuzione della figura dirigenziale che verrà incaricata della sua gestione sia ripartita tra i due enti in parti eguali, mentre la spesa relativa alla retribuzione del restante personale assegnato all'Ufficio Unico resta a carico dei rispettivi enti di titolarità del rapporto di lavoro;

Visti:

- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 *"Codice dei beni culturali e del paesaggio"*;
- gli artt. 30 e 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 *"Testo unico delle leggi"*

sull'ordinamento degli enti locali";

- la Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 "Legge per il governo del territorio", ed in particolare l'articolo 81 *"Istituzione delle Commissioni per il Paesaggio"*;
- la D.G.R. n. XI/4348 del 22 febbraio 2021 *"Approvazione dei criteri per la nomina dei componenti delle commissioni per il paesaggio e per la verifica dei requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche (art.146, comma 6 del D. Lgs. 42/2004)"*;
- Il Piano di Governo del Territorio del Comune di Milano vigente, approvato con delibera consiliare n. 34 del 14 ottobre 2019 e pubblicato sul BURL serie Avvisi e Concorsi n. 6 del 5 febbraio 2020;
- Il vigente Regolamento della Commissione per il Paesaggio del Comune di Milano, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 73 del 7 ottobre 2024;
- l'art. 36 del vigente Statuto Comunale;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di approvare l'allegato 2, parte integrante della presente delibera, che contiene le modifiche apportate agli articoli 2, 3, 4, 5 e 8 del Regolamento della Commissione per il Paesaggio;
2. di disporre che le modifiche al regolamento di cui al precedente punto 1 entrino in vigore con l'esecutività del presente provvedimento;
3. di invitare i competenti organi a dare tempestivo avvio alla procedura di nomina di una Commissione per il Paesaggio che rispetti le nuove modalità di selezione e composizione, in grado di garantire sia una maggiore trasparenza sia una maggiore compatibilità con la normativa vigente sul conflitto di interessi;
4. di approvare l'allegato 3, che contiene lo schema di Convenzione tra la Città Metropolitana di Milano e il Comune di Milano in materia di esercizio delle funzioni in materia di paesaggio [...], cui poter ricorrere in caso di necessità ai sensi dell'articolo 81 della Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 "Legge per il governo del territorio";
5. di dare mandato al Dirigente competente dello Sportello Unico per l'Edilizia per l'adozione di tutti gli atti conseguenti al presente provvedimento;



FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:
Approvazione di modifiche al Regolamento della Commissione per il Paesaggio vigente riguardanti integrazioni e aggiornamenti degli articoli 2 "Criteri di selezione dei componenti della Commissione per il Paesaggio", 3 "Composizione e nomina della Commissione per il Paesaggio", 4 "Incompatibilità, privacy e modalità di astensione dalla valutazione dei progetti in caso di conflitto di interessi", 5 "Durata della Commissione" e 8 "Attività della Commissione per il Paesaggio" - Approvazione dello schema di convenzione tra la Città Metropolitana di Milano e il Comune di Milano in materia di esercizio delle funzioni in materia di paesaggio e per il funzionamento della commissione per il paesaggio - Indirizzi in merito alla nomina della Commissione per il Paesaggio.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO HA RIFLESSI CONTABILI

Numero proposta: 622 / 2025

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

FAVOREVOLE

IL DIRETTORE DI AREA SERVIZI GENERALI

Dora Lanzetta

Firmato digitalmente da Dora Lanzetta



FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:

Approvazione di modifiche al Regolamento della Commissione per il Paesaggio vigente riguardanti integrazioni e aggiornamenti degli articoli 2 "Criteri di selezione dei componenti della Commissione per il Paesaggio", 3 "Composizione e nomina della Commissione per il Paesaggio", 4 "Incompatibilità, privacy e modalità di astensione dalla valutazione dei progetti in caso di conflitto di interessi", 5 "Durata della Commissione" e 8 "Attività della Commissione per il Paesaggio" - Approvazione dello schema di convenzione tra la Città Metropolitana di Milano e il Comune di Milano in materia di esercizio delle funzioni in materia di paesaggio e per il funzionamento della commissione per il paesaggio - Indirizzi in merito alla nomina della Commissione per il Paesaggio.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO HA RIFLESSI CONTABILI

Numero proposta: 622 / 2025

Direzione Bilancio e Partecipate

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

FAVOREVOLE CON OSSERVAZIONI

parere favorevole, dando atto che eventuali spese dovranno rientrare negli stanziamenti di competenza assegnati con Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 16 gennaio 2025, recante "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025 – 2027"

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Firmato digitalmente da Giuseppe Barbalace



FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:
Approvazione di modifiche al Regolamento della Commissione per il Paesaggio vigente riguardanti integrazioni e aggiornamenti degli articoli 2 "Criteri di selezione dei componenti della Commissione per il Paesaggio", 3 "Composizione e nomina della Commissione per il Paesaggio", 4 "Incompatibilità, privacy e modalità di astensione dalla valutazione dei progetti in caso di conflitto di interessi", 5 "Durata della Commissione" e 8 "Attività della Commissione per il Paesaggio" - Approvazione dello schema di convenzione tra la Città Metropolitana di Milano e il Comune di Milano in materia di esercizio delle funzioni in materia di paesaggio e per il funzionamento della commissione per il paesaggio - Indirizzi in merito alla nomina della Commissione per il Paesaggio.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO HA RIFLESSI CONTABILI

Numero proposta: 622 / 2025

Segreteria Generale

PARERE DI LEGITTIMITA'

Ai sensi Art.2- comma 1 - Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio comunale indicata in oggetto;

Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Direttore dell'Area proponente;

Visto il parere di regolarità contabile favorevole reso dal Ragioniere Generale, che così recita *"Favorevole con osservazioni. Parere favorevole, dando atto che eventuali spese dovranno rientrare negli stanziamenti di competenza assegnati con Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 16 gennaio 2025, recante "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025 - 2027"*";

Esprime

PARERE DI LEGITTIMITA' FAVOREVOLE

sulla proposta deliberativa in oggetto, con le avvertenze formulate con il parere di regolarità contabile sopra riportato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

Firmato digitalmente da Andrea Zuccotti



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 12/06/2025

Si dichiara che sono parte integrante della presente deliberazione gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati e pubblicati come file separati dal testo della deliberazione sopra riportato:

1. DELC-44-2025-All_1-allegato_1_RELAZIONE_ISTRUTTORIA_signed.pdf
2. DELC-44-2025-All_2-ALL_2_EMENDATO.pdf
3. DELC-44-2025-All_3-convenzionePaesaggio_MI_CM_allegato_DEF.pdf.p7m



Il Presidente
Elena Buscemi
Firmato digitalmente

Il Segretario Generale
Antonio Sebastiano Purcaro
Firmato digitalmente

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stata sottoscritta la deliberazione

Allegato 1 alla proposta di deliberazione n. 622/2025 parte integrante e sostanziale composto da n. 3 pagine compresa la presente

**DIREZIONE RIGENERAZIONE URBANA
DIREZIONE SPECIALISTICA ATTUAZIONE PGT E SUE
DIREZIONE AREA DIGITALIZZAZIONE PROCESSI E COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO**

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Allegato 1 come parte integrante alla proposta di deliberazione avente come oggetto: *Approvazione di modifiche al Regolamento della Commissione per il Paesaggio vigente riguardanti integrazioni e aggiornamenti degli articoli 2 “Criteri di selezione dei componenti della Commissione per il Paesaggio”, 3 “Composizione e nomina della Commissione per il Paesaggio”, 4 “Incompatibilità, privacy e modalità di astensione dalla valutazione dei progetti in caso di conflitto di interessi”, 5 “Durata della Commissione” e 8 “Attività della Commissione per il Paesaggio”*

Introduzione.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 7 ottobre 2024 è stato approvato il Regolamento della Commissione per il Paesaggio avente ad oggetto “*Approvazione del Regolamento della Commissione per il Paesaggio del Comune di Milano ai sensi dell'art. 81 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., in attuazione dei criteri approvati con D.G.R. N. XI/4348 del 22 febbraio 2021*”.

Il Regolamento disciplina la composizione, i criteri di selezione, la nomina, la durata e il funzionamento della Commissione Comunale per il Paesaggio della città di Milano, ai sensi dell'art. 81 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., in attuazione dei “Criteri per la nomina dei componenti delle Commissioni per il Paesaggio e per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 146, comma 6, del D. Lgs. n. 42/2004)” approvati con D.G.R. n. XI/4348 del 22 febbraio 2021.

Si è venuti a conoscenza dell'Ordinanza n. 4560/24 del 21 febbraio 2025 dell'Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP), dalla quale è emerso che ci sono stati diversi documentati tentativi che hanno turbato la procedura di nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio 2024-2028. In particolare si è evidenziata la mancanza di adeguata trasparenza nella scelta dei nominativi forniti dai soggetti individuati dal Regolamento vigente all'Amministrazione comunale ai fini della candidatura come Commissari.

Il clima che si è venuto a creare a seguito delle notizie mediatiche successive alla pubblicazione di suddetto decreto ha creato oggettivamente delle difficoltà operative rispetto al sereno operare della Commissione per il Paesaggio in carica.

Alla luce di quanto sopra, con la proposta di deliberazione in oggetto si rende urgente e necessaria una modifica ed un aggiornamento del vigente Regolamento della Commissione per il Paesaggio relativamente ai seguenti interventi:

1. prevedere di rivolgere l'avviso pubblico per la selezione dei componenti della Commissione per il Paesaggio a tutti i soggetti che soddisfino i requisiti di cui alla delibera di giunta regionale 22 febbraio 2021 n. XI/4348 Allegato A punto 2 e riportati ai commi 3, 4 e 4-bis dell'articolo 2 **in**

via diretta e non più tramite Ordini professionali, Collegi, Associazioni Professionali, Università, Sovrintendenze e Associazioni (art. 2 comma 2);

2. Prevedere che i candidati debbano aver maturato una qualificata esperienza, almeno **decennale** se laureati ed almeno **dodicennale** se diplomati, nell'ambito della libera professione, della carriera universitaria o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie indicate dalla dgr regionale e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite al Comune (art. 2 comma 3);
3. Esplicitare quanto riportato al punto 2. ultimo cpv. dell'Allegato A alla dgr n. XI/4348 del 22 febbraio 2021 relativamente a: *"I componenti della Commissione per il Paesaggio, per i Comuni, per le Comunità montane, per le unioni dei Comuni, per gli enti gestori dei Parchi, per le Province e per la Città Metropolitana di Milano, potranno essere scelti anche tra i funzionari dipendenti dell'Ente, purché in possesso dei requisiti sopra formulati"*;
4. Esplicitare che il **Presidente della Commissione per il Paesaggio**, come previsto da dgr regionale, deve essere obbligatoriamente in possesso di **laurea e abilitazione all'esercizio della professione** e aver maturato una qualificata esperienza, almeno decennale (e non più triennale come da Regolamento vigente), come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici (art. 2 comma 4 del nuovo testo di seguito riportato);
5. Riportare il numero totale dei commissari a **undici (11)** e non più a **quindici (15)** come da Regolamento della Commissione per il Paesaggio vigente (art. 3 comma 1);
6. Prevedere che **tutti i componenti della Commissione** per il Paesaggio - e non più la metà più uno - siano **disponibili a non svolgere attività di libera professione** nel territorio comunale per tutta la durata dello svolgimento delle funzioni della Commissione (art. 4 comma 2);
7. Prevedere il rispetto dell'**alternanza di genere** per un minimo di **5** (e non più 7) candidati per il genere di minor rappresentanza (art. 2 comma 5);
8. ridurre il numero di anni in carica della Commissione per il Paesaggio a 3 e prevedere la possibilità che i Commissari possano essere nominati al massimo per due incarichi consecutivi (art. 5 comma 1);

per le seguenti motivazioni:

1. Si rende necessario prevedere di rivolgere il bando direttamente ai soggetti in possesso dei requisiti di cui alla dgr regionale per evitare discrezionalità relative alla selezione dei soggetti da parte di Ordini professionali, Collegi, Associazioni Professionali, Università, Sovrintendenze e Associazioni;
2. Si prevede di estendere a dieci (10) gli anni di qualificata esperienza dei candidati (e non limitarsi ai 3 minimi previsti dalla dgr regionale e confermati nel Regolamento vigente) se laureati a dodici (12) (e non limitarsi ai 5 minimi previsti dalla dgr regionale e confermati nel Regolamento vigente) se diplomati, nell'ambito della libera professione, della carriera universitaria o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie indicate dalla dgr regionale e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite al Comune per elevare il livello di esperienza sul campo di potenziali commissari che dovranno, nel corso di ciascuna seduta della Commissione, valutare in un tempo ridotto un numero significativo di progetti, anche complessi;
3. L'integrazione relativa al fatto che i componenti della Commissione per il Paesaggio potranno essere scelti anche tra i funzionari dipendenti dell'Ente, purché in possesso dei requisiti indicati,

mira ad esplicitare quanto previsto nella dgr regionale, comunque vigente, da riportare anche nell'avviso pubblico per completezza e trasparenza rispetto alle proposte di candidatura, oltre ad agevolare la presentazione di candidature di soggetti che non esercitano la libera professione e pertanto esposti a minor rischio di conflitto di interessi;

4. L'integrazione relativa al fatto che il Presidente della Commissione per il Paesaggio deve essere in possesso di laurea e di abilitazione all'esercizio della professione mira ad esplicitare quanto previsto nella dgr regionale, comunque vigente, da riportare anche nell'avviso pubblico per completezza e trasparenza rispetto alle proposte di candidatura;
5. La previsione di riportare il numero totale dei commissari a undici (11) e non più a quindici (15), come da Regolamento della Commissione per il Paesaggio vigente, ha l'obiettivo di rendere più efficace la composizione del parere e limitare il ricorso alle sottocommissioni riducendone il numero, non essendo più necessario avere un maggior numero di commissari per rendere operative le sedute in presenza di eventuali rischi di potenziali conflitti di interesse;
6. La previsione che tutti i componenti della Commissione per il Paesaggio - e non più la metà più uno - siano disponibili a non svolgere attività di libera professione nel territorio comunale per tutta la durata dello svolgimento delle funzioni della Commissione deriva dalla necessità di eliminare alla radice le possibilità di casi di conflitto di interesse in presenza di professionisti che esercitano la libera professione nello stesso contesto lavorativo dei progettisti degli interventi che esaminano in sede di Commissione per il Paesaggio o di eventuali committenti che operano sul territorio comunale;
7. La previsione del rispetto dell'alternanza di genere per un minimo di 5 (e non più 7) candidati per il genere di minor rappresentanza deriva proporzionalmente dalla riduzione del numero dei commissari da 15 a 11;
8. La previsione di riduzione del numero di anni in carica della Commissione per il Paesaggio da 4 a 3 deriva dalla necessità di generare un maggiore alternanza attraverso una maggiore frequenza degli avvisi pubblici di selezione, oltre che l'opportunità di ridurre al massimo sei anni il loro incarico, avendo previsto che i Commissari potranno essere rinnovati una sola volta (art. 5 comma 1). Al fine di rendere efficace e regolata la suddetta disposizione anche nei casi di cessazione anticipata della Commissione, si considera espletato l'incarico del singolo commissario che ha avuto durata di almeno 18 mesi. Questo nella prospettiva di consentire una seconda nomina.

Milano,

IL DIRETTORE DELL'AREA SERVIZI GENERALI

Arch. Dora Lanzetta
f.to digitalmente



DORA
LANZETTA
Comune di
Milano
Direttore di
Area
02.05.2025
10:38:55
GMT+01:00

TESTO EMENDATO

Allegato 2 alla proposta di deliberazione n. 622/2025 parte integrante e sostanziale composta da n. 8 pagine compresa la presente

DIREZIONE RIGENERAZIONE URBANA
DIREZIONE SPECIALISTICA ATTUAZIONE PGT E SUE
DIREZIONE AREA SERVIZI GENERALI

Allegato 2 come parte integrante alla proposta di deliberazione avente come oggetto: *Approvazione di modifiche al Regolamento della Commissione per il Paesaggio vigente riguardanti integrazioni e aggiornamenti degli articoli 2 “Criteri di selezione dei componenti della Commissione per il Paesaggio”, 3 “Composizione e nomina della Commissione per il Paesaggio”, 4 “Incompatibilità, privacy e modalità di astensione dalla valutazione dei progetti in caso di conflitto di interessi”, 5 “Durata della Commissione” e 8 “Attività della Commissione per il Paesaggio”*

Tabella sinottica con gli articoli oggetto di modifiche e integrazioni del Regolamento della Commissione per il Paesaggio vigente (colonna di sinistra) e i medesimi articoli con in rosso le modifiche apportate e in rosso barrato il testo eliminato (colonna di destra).

REGOLAMENTO COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO VIGENTE	TESTO OGGETTO DI MODIFICA CON IN BARRATO PARTE ELIMINATA E IN ROSSO NUOVA PROPOSTA
Art. 2. Criteri di selezione dei componenti della Commissione per il Paesaggio 1. La selezione dei componenti della Commissione per il Paesaggio avviene tramite avviso pubblico per la presentazione delle candidature, in conformità con la delibera di giunta regionale 22 febbraio 2021 n. XI/4348. 2. L'avviso pubblico è rivolto agli Ordini professionali, ai Collegi, alle Associazioni Professionali, alle Università, alle Sovrintendenze e alle Associazioni che ne propongono le candidature. Ogni organismo può presentare da un minimo di 4 a un massimo di 10 candidature, nel rispetto della parità di genere. 3. I candidati della Commissione devono essere in possesso di diploma universitario, laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, forestali, geografiche e ambientali. I candidati devono, altresì, aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione, della carriera universitaria o in	Art. 2. Criteri di selezione dei componenti della Commissione per il Paesaggio 1. "INVARIATO" 2. L'avviso pubblico è rivolto a tutti i soggetti che soddisfino i requisiti di cui alla delibera di giunta regionale 22 febbraio 2021 n. XI/4348 Allegato A punto 2 e riportati ai commi 3 e 4 e 4 bis del presente articolo agli Ordini professionali, ai Collegi, alle Associazioni Professionali, alle Università, alle Sovrintendenze e alle Associazioni che ne propongono le candidature. Ogni organismo può presentare da un minimo di 4 a un massimo di 10 candidature, nel rispetto della parità di genere. 3. I candidati della Commissione devono essere in possesso di diploma universitario, laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, forestali, geografiche e ambientali. I candidati devono, altresì, aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale decennale se laureati ed almeno quinquennale dodicennale se diplomati, nell'ambito della libera professione, della carriera universitaria o in qualità di

qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite al Comune. 4. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché degli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il Paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio, dovrà risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata. 5. Le candidature alla carica di membro della Commissione di cui al comma 2 avvengono in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge; per l'accesso dovrà essere rispettata l'alternanza di genere con un minimo di 7 candidati per il genere con minor rappresentanza, secondo la modalità di cui all'art. 3 comma 3. Non saranno prese in considerazione candidature uniche. 6. La valutazione comparativa dei curricula verrà effettuata, secondo criteri di valutazione con relativi punteggi specificati nell'avviso pubblico, da un'apposita Commissione nominata dal Direttore Generale comunale. 7. In ottemperanza dell'art. 4 comma 2, nella domanda di candidatura ciascun candidato, se libero professionista, dovrà dichiarare la disponibilità o indisponibilità alla rinuncia alla libera professione nel territorio comunale per l'intera durata dell'incarico. 8. La scelta dei componenti avverrà sulla base di due graduatorie distinte: la prima, con elenco dei candidati che hanno dichiarato la disponibilità alla rinuncia alla libera professione presso il territorio comunale per l'intera durata dell'incarico; la seconda, con elenco dei candidati che hanno dichiarato l'indisponibilità a tale rinuncia. 9. L'avviso pubblico dovrà prevedere, nel caso in cui nella graduatoria finale dei 15 componenti non dovessero essere presenti le figure di due esperti, uno con competenza agronomica e forestale e/o uno di disabilità e accessibilità, la nomina di entrambi in posizione utile successiva nelle graduatorie finali – se presenti – come consulenze a titolo gratuito, con funzione consultiva in caso di necessità. 10. L'Ufficio comunale preposto cura l'istruttoria relativa alle candidature dei componenti della Commissione, verificando il possesso dei requisiti e la rispondenza ai criteri.	pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite al Comune. 4. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché degli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il Paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio, dovrà risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata. I componenti della Commissione per il Paesaggio potranno essere scelti anche tra i funzionari dipendenti dell'Ente, purché in possesso dei requisiti sopra formulati. 4-bis. Il Presidente della Commissione per il Paesaggio dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione e aver maturato una qualificata esperienza, almeno decennale, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici. 5. Le candidature alla carica di membro della Commissione di cui al comma 2 avvengono in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge; per l'accesso dovrà essere rispettata l'alternanza di genere con un minimo di 5 7-candidati per il genere con minor rappresentanza, secondo la modalità di cui all'art. 3 comma 3. Non saranno prese in considerazione candidature uniche. 6. "INVARIATO" 7. In ottemperanza dell'art. 4 comma 2, nella domanda di candidatura ciascun candidato, se libero professionista, dovrà dichiarare la disponibilità e indisponibilità alla rinuncia alla libera professione nel territorio comunale per l'intera durata dell'incarico. 8. La scelta dei componenti avverrà sulla base di due graduatorie distinte: la prima, con elenco dei candidati che hanno dichiarato la disponibilità alla rinuncia alla libera professione presso il territorio comunale per l'intera durata dell'incarico; la seconda, con elenco dei candidati che hanno dichiarato l'indisponibilità a tale rinuncia. 9. L'avviso pubblico dovrà prevedere, nel caso in cui nella graduatoria finale dei 15 degli 11 componenti non dovessero essere presenti le figure di due esperti, uno con competenza agronomica e forestale e/o uno di disabilità e accessibilità, la nomina di entrambi in posizione utile successiva nelle graduatorie finali – se presenti – come consulenze a titolo gratuito, con funzione consultiva in caso di necessità. 10. "INVARIATO"
---	---

Art. 3. Composizione e nomina della Commissione per il Paesaggio

1. La Commissione è composta da 15 (quindici) soggetti esterni all'ente, con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.

2. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.

3. Nella composizione della Commissione dovrà essere rispettata l'alternanza di genere, con un minimo di 7 Commissari per il genere con minor rappresentanza.

Per il restante candidato/a si scorre la graduatoria finale indipendentemente dal genere. Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere il numero di 7 Commissari, la Commissione sarà comunque costituita ritenendo adeguato il numero massimo raggiunto dal genere meno rappresentato.

4. L'individuazione dei componenti della Commissione avviene sulla base di criteri di selezione indicati nell'articolo 2.

5. I componenti della Commissione sono nominati dal Sindaco sulla base della graduatoria risultante dall'esito dell'avviso pubblico di cui all'articolo 2 comma 1, predisposta dal competente ufficio comunale.

6. Ciascuna graduatoria di cui all'articolo 2 comma 8 rimane valida per la durata in carica della relativa Commissione per il Paesaggio.

7. I curricula dei candidati prescelti vengono pubblicati nell'apposita sezione del sito del Comune di Milano, unitamente alla graduatoria finale risultante dalle candidature ritenute ammissibili.

8. La Commissione elegge tra i suoi componenti, all'atto della prima seduta, il Presidente e il Vicepresidente, quest'ultimo con il compito di coadiuvare il Presidente e di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

9. In applicazione delle norme vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni (D.

Lgs. 33/2013), il Comune di Milano pubblica sul proprio sito istituzionale tutti gli atti ed i provvedimenti relativi all'istituzione della Commissione nonché, nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei dati, le notizie e le informazioni inerenti ai componenti nominati.

Art. 3. Composizione e nomina della Commissione per il Paesaggio

1. La Commissione è composta da ~~15 (quindici)~~ 11 (undici) ~~soggetti esterni all'ente~~ Commissari, con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.

2. "INVARIATO"

3. Nella composizione della Commissione dovrà essere rispettata l'alternanza di genere, con un minimo di ~~5~~ 7 Commissari per il genere con minor rappresentanza. Per il restante candidato/a si scorre la graduatoria finale indipendentemente dal genere. Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere il numero di ~~5~~ 7 Commissari, la Commissione sarà comunque costituita ritenendo adeguato il numero massimo raggiunto dal genere meno rappresentato.

4. "INVARIATO"

5. "INVARIATO"

6. "INVARIATO"

7. "INVARIATO"

8. "INVARIATO"

9. "INVARIATO"

Art. 4. Incompatibilità, privacy e modalità di astensione dalla valutazione dei progetti in caso di conflitto di interessi di interessi 1. I componenti della Commissione conformano la propria attività ai principi di legalità, buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa, agendo in posizione di indipendenza e autonomia; gli stessi sono soggetti all'applicazione del decreto legislativo n. 33/2013 modificato con D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, e del D.Lgs. n. 39/2013, recante norme in materia di incompatibilità ed inconferibilità, e al Codice di Comportamento del Comune di Milano, dei quali devono dichiarare di essere edotti al momento di accettazione dell'incarico. 2. Per tutta la durata dello svolgimento delle funzioni della Commissione 8 componenti su 15, compreso il Presidente, non possono svolgere attività di libera professione nel territorio comunale. Sono fatti salvi gli adempimenti strettamente necessari alla conclusione di eventuali incarichi assunti precedentemente alla nomina. Nel caso di assenza di candidati che abbiano dichiarato la disponibilità alla rinuncia di cui sopra, L'Amministrazione procederà comunque alla formazione della graduatoria per garantire il funzionamento della Commissione. 3. Per essere considerati compatibili con la carica di Commissario è necessario quanto segue: 1. non aver riportato condanne penali; 2. non essere esclusi dall'elettorato politico attivo; 3. non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico; 4. non ricoprire la carica di Consigliere del Comune, Assessore del Comune, Consigliere del Municipio, Assessore del Municipio, Presidente del Municipio; 5. non essere in rapporto di lavoro dipendente, continuativo o temporaneo, con il Comune od Enti controllati, aziende o società partecipate; 6. non essere in rapporto di dipendenza con altre Amministrazioni alle quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo sui progetti da esaminare;	Art. 4. Incompatibilità, privacy e modalità di astensione dalla valutazione dei progetti in caso di conflitto di interessi 1. "INVARIATO" 2. Per tutta la durata dello svolgimento delle funzioni della Commissione 8-tutti i componenti su 15, compreso il Presidente, non possono svolgere attività di libera professione nel territorio comunale. Lo stesso professionista non potrà esercitare la libera professione all'interno di studi associati che operino nel territorio comunale. Sono fatti salvi gli adempimenti strettamente necessari alla conclusione di eventuali incarichi assunti precedentemente alla nomina. Nel caso di assenza di candidati che abbiano dichiarato la disponibilità alla rinuncia di cui sopra, L'Amministrazione procederà comunque alla formazione della graduatoria per garantire il funzionamento della Commissione. I Commissari nominati non potranno inoltre ricoprire incarichi professionali, per i successivi 18 mesi dalla cessazione della carica, per committenti che abbiano presentato istanze esaminate dalla Commissione di cui sono stati membri. Lo stesso professionista non potrà esercitare la libera professione all'interno di studi associati che operino nel territorio comunale. 3. Per essere considerati compatibili con la carica di Commissario è necessario quanto segue: 1. non aver riportato condanne penali; 2. non essere esclusi dall'elettorato politico attivo; 3. non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico; 4. non ricoprire la carica di Consigliere del Comune, Assessore del Comune, Consigliere del Municipio, Assessore del Municipio, Presidente del Municipio; 5. Abrogato non essere in rapporto di lavoro dipendente, continuativo o temporaneo, con il Comune od Enti controllati, aziende o società partecipate; 6. non essere in rapporto di dipendenza con altre Amministrazioni alle quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo sui progetti da esaminare; 7. non svolgere incarichi professionali relativi ad interventi urbanistici ed edilizi conferiti dal Comune di Milano o da Enti controllati, aziende o società partecipate, ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici. 8. non essere contemporaneamente membro di Commissioni comunali operanti nel settore territoriale; 9. non essere soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni pubbliche devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione;
--	---

7. non svolgere incarichi professionali relativi ad interventi urbanistici ed edilizi conferiti dal Comune di Milano o da Enti controllati, aziende o società partecipate, ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici. 8. non essere contemporaneamente membro di Commissioni comunali operanti nel settore territoriale; 9. non essere soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; 4. Accettando la nomina in Commissione per il Paesaggio, ogni componente della stessa si impegna a: • presentare un elenco dei progetti edilizi progettati, realizzati e/o conclusi per i quali ha ricevuto un incarico nella città di Milano nell'ultimo triennio, ai quali abbia professionalmente a diverso titolo collaborato e operato, prima di assumere l'incarico in Commissione; • presentare e aggiornare annualmente un elenco relativo ad interventi edilizi in corso nella città di Milano, per i quali stia svolgendo la sua attività professionale. Gli elenchi dei progetti devono essere pubblicati nell'apposita sezione del sito del Comune di Milano e trasmessi al Presidente della Commissione (soggetto anch'egli ad identica procedura) unitamente ad atti e verbali di Commissione, fatto salvo il rispetto della normativa vigente sulla privacy. 5. All'atto della nomina ad ogni componente viene richiesta la sottoscrizione del Patto di Integrità, con il quale, nel corso dell'incarico, egli si impegna a: • segnalare al Comune di Milano qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante lo svolgimento dell'attività della Commissione, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque tragga interesse dalle decisioni della stessa; • informare tempestivamente, e comunque prima dell'inizio della seduta, il Responsabile dell'ufficio comunale preposto circa l'esistenza di una causa di conflitto di interesse nei confronti dei progetti analizzati, dei soggetti titolari e dei referenti incaricati rispetto ai progetti medesimi; • rispettare la normativa anticorruzione e le disposizioni contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del Comune di Milano;	4. Accettando la nomina in Commissione per il Paesaggio, ogni componente della stessa si impegna a: • presentare un elenco dei progetti edilizi progettati, realizzati e/o conclusi per i quali ha ricevuto un incarico nella città di Milano nell'ultimo triennio, ai quali abbia professionalmente a diverso titolo collaborato e operato, prima di assumere l'incarico in Commissione; • presentare e aggiornare annualmente un elenco relativo ad interventi edilizi in corso nella città di Milano, per i quali stia svolgendo la sua attività professionale. Gli elenchi dei progetti devono essere pubblicati nell'apposita sezione del sito del Comune di Milano e trasmessi al Presidente della Commissione (soggetto anch'egli ad identica procedura) unitamente ad atti e verbali di Commissione, fatto salvo il rispetto della normativa vigente sulla privacy. 5. "INVARIATO" 6. "INVARIATO" 7. "INVARIATO"
---	---

• rispettare la normativa posta a tutela della privacy, della proprietà intellettuale e del segreto d'ufficio, impegnandosi a non utilizzare a scopi privati le informazioni e i materiali di cui viene a conoscenza durante lo svolgimento dell'attività della Commissione; 6. Relativamente al trattamento dei dati trovano applicazione: • il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016); • il D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e s.m.i.. 7. I componenti della Commissione devono inviare all'Ufficio comunale preposto, al più tardi entro l'inizio di ciascuna seduta, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla assenza/presenza di conflitti di interesse sui progetti da esaminare. Art. 5. Durata della Commissione per il Paesaggio 1. La Commissione per il Paesaggio dura in carica quattro (4) anni, decorrenti dalla data della nomina. 2. In caso di rinuncia, dimissioni o impedimento permanente di uno dei componenti prima della scadenza, il Sindaco provvede alla sua sostituzione attingendo dalla graduatoria di cui all'art. 3 comma 7. 3. Costituiscono cause di decadenza da componente della Commissione per il Paesaggio: a) la sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità alla nomina a componente della Commissione previste nell'articolo 4 comma 3; b) l'assenza, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Commissione o a più di dieci sedute con giustificato motivo, nel corso di un anno solare. 4. La decadenza è dichiarata dal Sindaco, previa comunicazione da parte dell'Ufficio comunale	Art. 5. Durata della Commissione per il Paesaggio 1. La Commissione per il Paesaggio dura in carica quattro tre (3) anni, decorrenti dalla data della nomina. 2. "INVARIATO" 3. "INVARIATO" 4. "INVARIATO" 5. Per ciascun commissario vige il limite dei due incarichi consecutivi. Nel caso di interruzione anticipata dell'incarico, per qualsiasi causa, si considera completato l'incarico che abbia superato i diciotto (18) mesi.
--	---

preposto. Anche in tal caso, il Sindaco procede alla nomina di un altro componente (con le modalità di cui all'art. 3 comma 5).	
Art. 8. Attività della Commissione per il Paesaggio 1. Le sedute della Commissione si svolgono di regola presso la sede dello Sportello Unico Edilizia comunale, in presenza, con possibilità di collegamento da remoto. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. Il Presidente fissa le date di convocazione della Commissione e ne stabilisce l'ordine dei lavori, conduce la discussione e coordina la sintesi delle conclusioni. 2. Per la validità delle sedute della Commissione occorre la presenza di almeno otto su quindici (8 su 15) dei componenti in carica aventi diritto di voto, nonché la presenza del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente. I pareri della Commissione devono essere sempre espressi con adeguata motivazione, anche nei casi in cui siano favorevoli, e si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente della Commissione o, in sua assenza, del Vicepresidente. 3. I componenti della Commissione che dichiarano la sussistenza di un conflitto di interesse circa i progetti posti all'esame della Commissione devono astenersi dall'assistere all'illustrazione e alla valutazione degli stessi. Di tale astensione deve essere dato atto nel verbale della seduta. 4. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti od affini fino al quarto grado o al coniuge, o soci del componente della Commissione. 5. L'attività della Commissione è supportata dall'Ufficio comunale competente, che ne cura l'organizzazione e lo svolgimento, anche in modalità telematica, delle sedute della Commissione per il Paesaggio e sottopone alla Commissione i progetti relativi ai procedimenti di competenza, con funzioni di segreteria. 6. Gli uffici comunali di competenza svolgono le seguenti funzioni a supporto della Commissione: • verificano gli elaborati progettuali allegati alle richieste, predispongono la relazione tecnica da	Art. 8. Attività della Commissione per il Paesaggio 1. "INVARIATO" 2. Per la validità delle sedute della Commissione occorre la presenza di almeno sei su undici (11) otto su quindici (8 su 15) dei componenti in carica aventi diritto di voto, nonché la presenza del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente. I pareri della Commissione devono essere sempre espressi con adeguata motivazione, anche nei casi in cui siano favorevoli, e si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente della Commissione o, in sua assenza, del Vicepresidente. 3. "INVARIATO" 4. "INVARIATO" 5. "INVARIATO" 6. "INVARIATO" 7. "INVARIATO" 8. "INVARIATO" 9. "INVARIATO" 10. La Commissione per il Paesaggio dovrà riferire ai Consiglieri Comunali in Aula Consiliare almeno una volta all'anno sull'andamento delle pratiche e delle principali politiche urbanistiche relative alla Città di Milano.

presentare alla Commissione ai fini dell'istruttoria di competenza; • assicurano la presenza alle sedute della Commissione del funzionario incaricato dell'istruttoria o di altro funzionario in grado di provvedere ad illustrare i contenuti ai componenti. 7. Di ciascuna seduta viene redatto il verbale a cura del predetto Ufficio. I verbali sono sottoscritti dal Presidente o Vicepresidente in sua assenza, nonché dal Segretario. L'esito delle votazioni delle sedute della Commissione viene pubblicato sul sito internet del Comune in forma sintetica entro il successivo giorno lavorativo. 8. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito. Nei casi in cui sussistano eccezionali esigenze istruttorie, può essere riconosciuto ai Commissari un rimborso spese adeguatamente documentato (spese di vitto per i residenti a Milano e di viaggio e di eventuale vitto e alloggio per i non residenti, purché rientranti nei limiti di spesa previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'area dei Dirigenti delle funzioni locali vigente nel tempo), previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale. Per i componenti della Commissione non residenti nel territorio comunale di Milano è altresì previsto, in alternativa all'uso del mezzo di trasporto pubblico secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'area dei Dirigenti delle funzioni locali vigente nel tempo, un rimborso spese chilometrico per la partecipazione istituzionale ai lavori della Commissione. 9. La Commissione può dotarsi di Linee Guida - di indirizzo – Principi per orientare e innalzare il livello della qualità progettuale, da pubblicare sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale.	
--	--

Milano,

S C H E M A di

**CONVENZIONE TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E
IL COMUNE DI MILANO IN MATERIA DI ESERCIZIO DELLE
FUNZIONI IN MATERIA DI PAESAGGIO.**

* * *

L'anno duemilaventicinque, addì ____ del mese di _
in Milano,

TRA

la Città Metropolitana di Milano nella persona del
Vice Sindaco, che agisce in nome e per conto
dell'Amministrazione che rappresenta (P.Iva e
C.F. 08911820960);

E

il Comune di Milano nella persona della Vice
Sindaca, che agisce in nome e per conto
dell'Amministrazione che rappresenta (P.Iva e
C.F. 01199250158);

PREMESSO CHE:

- in virtù dell'art. 80, comma primo, della legge
regionale 11 marzo 2005 n. 12, le funzioni
amministrative per il rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni di
cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del

D.Lgs. 42/2004 sono esercitate dai Comuni, ad eccezione di quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 7 bis.

- ai sensi del comma quarto del medesimo art.80, spetta alla Città metropolitana di Milano l'esercizio delle predette funzioni amministrative relative agli interventi di seguito elencati, anche qualora il progetto comporti la trasformazione del bosco:

a) attività estrattiva di cava e di recupero e smaltimento rifiuti ad eccezione di quanto previsto dal comma 3;

b) strade di interesse provinciale;

c) interventi da realizzarsi anche parzialmente nelle aree di demanio lacuale relativamente ai laghi indicati nell'allegato A della legge;

d) linee elettriche a tensione superiore a quindicimila e fino a centocinquantamila volt;

e) opere relative alla produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili di cui all'articolo 28, comma 1, lettera e-bis), della l.r. 26/2003;

f) opere relative alla derivazione di acque

superficiali e sotterranee di cui all'articolo 43 della l.r. 26/2003;

g) interventi relativi a opere idrauliche realizzate dalla Città metropolitana di Milano, ad eccezione di quelle relative ai canali indicati nell'allegato A della legge;

- nei territori compresi all'interno dei perimetri dei Parchi regionali, le funzioni amministrative di competenza dei Comuni e della Città metropolitana, rispettivamente ai sensi dei commi 1 e 4, sono esercitate dagli Enti gestori dei parchi, nel rispetto e nei limiti di cui al quinto comma dell'articolo 80;

- il nono comma dell'articolo 80 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 dispone che l'esercizio delle funzioni amministrative di cui al primo comma possono essere esercitate solamente dagli Enti per i quali la Regione abbia verificato la sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Per i Comuni compresi nella Città metropolitana di Milano per i quali non sia stata verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, le medesime

funzioni amministrative sono esercitate, per i territori di rispettiva competenza, dagli Enti gestori di parco regionale, e dalla Città metropolitana di Milano per i restanti territori;

- a mente dell'art.81 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, ogni Ente titolare, ai sensi dell'articolo 80, di funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle relative sanzioni istituisce e disciplina una Commissione per il paesaggio avente i requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica dettati dalla Giunta regionale;

- l'art.84 della predetta legge regionale prevede inoltre che gli Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e alla irrogazione delle sanzioni amministrative si attengono alle disposizioni in merito emanate dalla Giunta regionale;

- la Regione Lombardia, prima con DGR n. 2727 del 22 dicembre 2011 e poi con DGR. n.4348 del 22 febbraio 2021, ha definito i "Criteri per la nomina dei componenti delle Commissioni per il Paesaggio e per la verifica della sussistenza dei requisiti

di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 146, comma 6 del d.lgs. n. 42/2004)";

- le disposizioni regionali prevedono altresì che gli Enti che, sulla base dei criteri definiti, non avranno istituito e disciplinato la Commissione per il paesaggio, non potranno esercitare le funzioni paesaggistiche loro attribuite, non essendo soddisfatti i requisiti stabiliti dell'art. 146, del D.lgs. 42/2004;

- i Comuni privi delle Commissioni per il Paesaggio, in un'ottica di collaborazione tra Enti, comunicano all'Ente sovraordinato l'assenza dei suddetti requisiti e concordano con il medesimo rapporti e tempistiche al fine del corretto espletamento delle pratiche;

- la Città Metropolitana ha istituito la Commissione per il Paesaggio, giusto decreto del Sindaco R.G. n.10 del 25/01/2022;

- a seguito della comunicazione prot. 252264 del 12/05/2025 il Comune di Milano ha comunicato alla Città metropolitana di Milano di essere privo della

propria Commissione per il Paesaggio, in conseguenza delle intervenute dimissioni di quattordici su quindici dei suoi componenti e che pertanto, ai sensi del menzionato nono comma dell'articolo 80 della L.R.12/2005, la Città metropolitana assume le funzioni amministrative di cui al primo comma dell'articolo 80 della L.R.12/2005, avvalendosi per l'espressione dei relativi pareri della propria Commissione del Paesaggio attualmente in carica.

PREMESSO INOLTRE CHE:

- la Legge n. 56/2014 istitutiva delle Città metropolitane indirizza tali enti a prevedere forme di organizzazione in comune delle funzioni metropolitane e comunali, eventualmente differenziate per aree territoriali, secondo principi di semplificazione, economicità ed efficienza;
- l'art.30 del T.U.E.L. , approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 consente agli enti locali, Comuni e Province [e Città Metropolitane] di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati; la

collaborazione tra gli enti potrà essere sviluppata, in una delle seguenti forme: (i) avvalimento di uffici, mediante il quale una Parte assegna all'altra attività di carattere gestionale, istruttorio, preparatorio ovvero consultivo e/o di controllo mantenendo la titolarità della funzione o del servizio interessato; (ii) costituzione di uffici comuni, quale nuova struttura organizzativa senza personalità giuridica, costituita con risorse delle Parti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo delle Parti stesse; (iii) altre forme di collaborazione e cooperazione, quali, a titolo esemplificativo, la delega di funzioni da una Parte in favore dell'altra che opera in luogo e per conto della delegante, nonché la condivisione di figure dirigenziali;

- le convenzioni tra enti devono stabilire i fini, la durata, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- l'art.1, comma 11, della legge 7 aprile 2014, n. 56 prevede lo strumento della convenzione quale strumento tipico per regolare "le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e

finanziarie" con cui "i Comuni e le loro unioni possono avvalersi di strutture della Città metropolitana, e viceversa per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i Comuni e le loro unioni possono delegare il predetto esercizio a strutture della Città metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica", e che tale strumento è anche disciplinato nell'art. 30 dello Statuto della Città Metropolitana;

- lo Statuto del Comune di Milano prevede all'art. 111 che "Il Comune collabora con gli altri enti locali per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi di interesse di più comunità...";

- in base a tali premesse con atto in data 3 aprile 2023 la Città metropolitana e il Comune di Milano hanno già stipulato una convenzione quadro per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi;

- la Città metropolitana di Milano e il Comune di Milano nell'ambito degli obiettivi definiti nella convenzione quadro in premessa richiamata, intendono avvalersi di personale comune a supporto delle funzioni amministrative in materia di paesaggio attribuite dalla legge regionale in

materia di governo del territorio, considerati i vantaggi conseguibili in termini di efficienza, in un'ottica di collaborazione tra Enti e al fine di assicurare un tempestivo e corretto espletamento delle pratiche anche in temporanea carenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche del Comune di Milano;

- la stipula della presente convenzione è stata autorizzata, rispettivamente, con deliberazione n. assunta dal Consiglio Comunale di Milano in data , n. e con deliberazione assunta dal Consiglio metropolitano in data , n. .

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Oggetto della Convenzione

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La Città metropolitana di Milano e il Comune di Milano, anche nell'ambito della più ampia convenzione quadro per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi, si accordano per avvalersi, di personale comune a supporto delle funzioni

amministrative in materia di paesaggio attribuite dalla legge regionale in materia di governo del territorio, al fine di ottenere una maggior efficienza in un'ottica di collaborazione tra Enti e al fine di assicurare un tempestivo e corretto espletamento delle pratiche anche in temporanea carenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche del Comune di Milano. Le modalità di funzionamento della Commissione per il Paesaggio sono disciplinate dal "Regolamento per l'istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio e per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i." approvato dal Consiglio metropolitano con delibera Rep. n. 57/2017 del 29 novembre 2017, cui si fa rinvio.

ART. 2 - Modalità di svolgimento del servizio

Per il miglior esercizio della funzione di supporto è costituito un Ufficio Unico, che assume la denominazione di "Ufficio unico associato tra la Città Metropolitana di Milano ed il Comune di Milano

per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia paesaggistica", nel seguito della presente convenzione "Ufficio unico".

L'Ufficio unico svolge le funzioni amministrative descritte in premessa.

L'ambito territoriale dell'attività di supporto viene individuato nel territorio del Comune di Milano.

Per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica si applica la procedura di cui all'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004.

L'Avvocatura del Comune di Milano assicura il patrocinio legale a favore dell'Ufficio Unico.

La sede dell'Ufficio unico è stabilita presso la sede della Città Metropolitana di Milano, alla quale viene conferito il ruolo di Ente capofila.

Il Sindaco metropolitano nomina entro _____ giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, il dirigente responsabile dell'Ufficio Unico, competente per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146, 159 e 167 del D.Lgs. 42/2004.

Il/la dirigente risponde, nell'esercizio delle funzioni assegnate, ai direttori generali dei due Enti, nonché ai Direttori con funzioni di coordinamento ove esistenti, competenti per materia, secondo gli assetti organizzativi di ciascun Ente. Il/la Dirigente dell'Ufficio Unico partecipa agli organismi di coordinamento interno della dirigenza istituiti in entrambe gli enti.

Articolo 3 - Personale assegnato all'Ufficio unico

Alla provvista del personale da assegnare all'Ufficio unico provvedono entrambi gli enti, con atti dei rispettivi Direttori generali.

Alla corresponsione degli emolumenti al personale provvede ciascun ente titolare del rapporto di lavoro.

Articolo 4 - Gestione documentale.

Gli atti di competenza dell'Ufficio Unico sono protocollati nei registri dell'Ente Capofila, secondo il sistema di gestione documentale in uso.

Gli indirizzi di posta elettronica in uso agli operatori addetti all'Ufficio Unico hanno la seguente estensione

L'indirizzo pec dell'Ufficio Unico è il seguente

..... .

Articolo 5 - Trasparenza e Prevenzione della Corruzione.

Nei siti web di entrambe gli enti nella HOMEPAGE, è riportata il link alla sezione dedicata all'Ufficio Unico e resa disponibile la modulistica.

La Trasparenza Amministrativa dell'attività dell'ufficio unico è assicurata dall'Ente Capofila. Ai procedimenti gestiti dall'Ufficio Unico si applicano le misure di prevenzione della corruzione contenute nel piano di prevenzione della corruzione dell'Ente capofila.

Il controllo successivo sugli atti dell'Ufficio Unico viene svolto in forma congiunta dagli organi competenti nei due Enti.

ART. 6 - Rapporti finanziari

La retribuzione del/della dirigente è ripartita tra i due Enti in parti eguali.

La spesa relativa alla retribuzione del restante personale assegnato all'Ufficio Unico resta a carico dei rispettivi enti di titolarità del rapporto di lavoro.

ART. 7 - Durata

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione, ed avrà durata fino alla ricostituzione della Commissione per il Paesaggio del Comune capoluogo.

ART. 8 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, trovano applicazione le norme di legge, regolamento e statutarie dei rispettivi enti che disciplinano le convenzioni tra enti e quelle attinenti alla disciplina in materia di tutela del paesaggio.

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, tariffa parte II, allegata al DPR 26/4/1986 n. 131.

Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegato b) al DPR 5 26/10/1972, n. 642, così come modificato dal DPR 30/12/1982 n. 955.

Letto, approvato e sottoscritto in formato digitale

data delle firme digitali

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

COMUNE DI MILANO